

6335/12



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Regolamento  
giurisdizione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Pres.te f.f. -
- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente Sezione -
- Dott. ALDO CECCHERINI - Rel. Consigliere -
- Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
- Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
- Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere -
- Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO TIRELLI - Consigliere -

R.G.N. 12806/2011

Cron. 6335

Rep. C.I.

Ud. 13/03/2012

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12806-2011 proposto da:

COMUNE DI VICOVARO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI BELSIANA 100, presso lo studio dell'avvocato CRAPOLICCHIO SILVIO, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

2012

195  
✓

C  E  A;


- *intimata* -

per regolamento di giurisdizione in relazione al  
giudizio pendente n. 2691/2009 del TRIBUNALE di  
TIVOLI;

udito l'avvocato Graziella COLAIACOMO per delega  
dell'avvocato Silvio Crapolicchio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 13/03/2012 dal Consigliere Dott. ALDO  
CECCHERINI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore  
Generale dott. Libertino Alberto RUSSO, il quale  
chiede che le Sezioni unite della Corte dichiarino la  
giurisdizione del giudice ordinario adito.



**Ordinanza**

Premesso che:

**1.** - Il comune di Vicovaro, avendo deliberato la realizzazione di un impianto sportivo, aveva conferito all'architetto  E  C  un incarico professionale per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, e per la direzione dei lavori e per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell'opera; successivamente aveva approvato il progetto esecutivo e, in esito ad una gara, aveva aggiudicato i lavori ad un'associazione d'impres. Nel corso dell'esecuzione il direttore dei lavori aveva disposto per quattro volte la sospensione dei lavori per ragioni tecniche. Il comune committente, giudicando insufficienti le spiegazioni offerte dall'incaricata della progettazione e della direzione dei lavori, e ritenendola responsabile dei problemi insorti, dopo aver formalizzato i suoi addebiti in un esposto presentato alla Corte dei Conti il 28 ottobre 2008, ha instaurato un giudizio di responsabilità per danni davanti al Tribunale di Tivoli, per la sua condotta negligente, imprudente ed imperita nell'espletamento dell'incarico di progettista.

**2.** - La convenuta, costituendosi, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice contabile. Il giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, ritenendo l'eccezione di giurisdizione, allo stato, non del tutto infondata.

- Il comune ha proposto quindi regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato anche con memoria. L'architetto  C  non ha svolto difese.

Ritenuto che:

**3.** - Oggetto del giudizio pendente davanti al Tribunale di Tivoli è il risarcimento, chiesto dal comune, dei danni cagionati dalla convenuta architetto  C , per imperizia nella redazione del progetto esecutivo del quale era stata incaricata.

**4.** Secondo la giurisprudenza di questa corte, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti, nelle controversie risarcitorie proposte dall'Amministrazione appaltante contro il professionista che abbia svolto l'incarico di progettista e di direttore dei lavori per l'esecuzione di un'opera pubblica, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando, nella prospettazione della domanda, la parte ne abbia dedotto la

responsabilità non nella qualità di direttore dei lavori, ma in quella di progettista per gli errori e le carenze progettuali allo stesso imputabili (Cass. Sez. un. 9 febbraio 2011 n. 3165). Dal principio appena enunciato, che comporta l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, non v'è ragione di discostarsi nella presente fattispecie.

Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità è riservato al giudizio definitivo.

**P. q. m.**

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, e rimette le spese al definitivo.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, il giorno 13 marzo 2012.

**Il Presidente.**

Paolo Vittoria



Il Funzionario Giudiziario  
Giovanni GIAMBATTISTA

Depositata in Cancelleria  
23 APR. 2012



Il Funzionario Giudiziario  
Giovanni GIAMBATTISTA